


COMUNE DI FENESTRELLE

Provincia di Torino

VERBALE N. 12/2013



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITÀ RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2012

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di novembre, il sottoscritto Massel Valdo, nominato Revisore dei Conti del Comune di Fenestrelle con deliberazione consiliare n. 19 in data 16 marzo 2012:

Premesso che, in data 14 novembre 2013 a cura degli uffici dell'ente, è stata fatta pervenire al sottoscritto, per gli adempimenti di competenza, la pre-intesa contrattuale definita, in data 8 novembre 2013, dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, disciplinante l'utilizzo delle risorse finanziarie decentrate di cui all'articolo 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, relative all'anno 2012;

Ricordato che:

- A. l'art. 40 – bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 55 del d. lgs. n. 150/2009, disciplinando i controlli in materia di contrattazione integrativa, pone a carico dell'organo di revisione *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*;
- B. l'art. art. 5 del CCNL 1.4.1999, nel testo sostituito dall'art.4 CCNL 22.1.2004, al comma 3) dispone, tra l'altro, che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti”*;
- C. l'art. 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone:
 - al comma 1): *“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica*

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”;

- *al comma 2-bis): “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;*

Vista la circolare n. 25 in data 19 luglio 2012 con cui Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso gli schemi di “Relazione illustrativa” e di “Relazione tecnico-finanziaria” da produrre a corredo dei contratti integrativi a norma dell’articolo 40, comma 3-sexies, del già richiamato Dec. Lgs. n. 165/2001;

Esaminata la pre-intesa contrattuale sopra richiamata e l’annessa documentazione costituita da:

- 1) determinazione n. 29 adottata, dal competente responsabile di servizio, in data 28.12.2012 con cui è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata anno 2012 sulla base delle risorse disponibili, parte in gestione competenza e parte in gestione residui, nel bilancio per l’esercizio 2012;
- 2) relazione illustrativa e tecnico finanziaria, redatta in data 13.11.2013 aggiornata, con relazione integrativa in data 21.11.2013, peraltro redatte in difformità da quanto previsto dalle note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012, in cui sono specificati gli aspetti procedurali ed i contenuti dell’intesa sottoscritta nonché attestata la compatibilità dei costi con i vincoli di legge e del contratto nazionale ed illustrate le modalità ed i fini di utilizzo delle risorse;

Accertato che il fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in attuazione dell’art. 31 del CCNL 22.1.2004, è determinato, per l’anno 2012, nell’ammontare complessivo di €. 11.090,27, di cui €. 8.597,18 per risorse decentrate stabili ed €. 2.493,09 per risorse variabili;



Evidenziato che:

- a) le risorse integrative disposte a mente dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 possono essere rese disponibili e quindi utilizzate soltanto ove *“siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento”* (Cfr. Orientamenti applicativi Aran: Ral 1551). Pertanto le risorse in esame non potranno essere fruite qualora l'organismo interno deputato al controllo non sia stato costituito, o pur costituito, non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza;
- b) le risorse integrative destinate ai processi di riorganizzazione o all'attivazione di nuovi servizi, disposte a mente dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, potranno essere rese disponibili, nel rispetto delle condizione specificate dall'Aran (Ral 076) ed a seguito di verifica e certificazione, da parte dell'organismo di controllo interno, del raggiungimento degli obiettivi predefiniti;

Rilevato che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria;
- la costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in materia di contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27.12.2006;
- la prevista spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura con risorse disponibili, in conto competenza e residui, del bilancio per l'esercizio 2012;

Esprime

parere favorevole, con riferimento alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in merito alla preintesa contrattuale definita, per l'anno 2012, dalla delegazione trattante circa l'utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 20.1.2004, sottoscritta in data 8 novembre 2013, fatti salvi gli adempimenti di verifica e certificazione prescritti, a carico dell'organismo deputato al controllo interno, dalle disposizioni contrattuali richiamate in premessa;


Ricorda

che, norma dell'art. 40, comma 3-quinquies, del Dec. Lgs. 30.3.2001, n. 165, successive integrazioni e modifiche, le clausole contrattuali definite, in sede negoziale decentrata, in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge sono nulle e non possono essere applicate;

Raccomanda

- 1) di non trascurare, nella redazione della “*Relazione illustrativa*” e nella “*Relazione tecnico-finanziaria*” da produrre a corredo di prossimi contratti integrativi decentrati, le prescrizioni disposte, per la completezza delle relazioni stesse, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 in data 19.7.2012 e con le successive note applicative;
- 2) l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, concernenti gli atti di contrattazione, disposti dall’art. 21 del Dec. Lgs. 14.3.2013, n. 33;
- 3) il tempestivo inoltro all’Aran, a norma dell’art. 40-bis, comma 5, del Dec. Lgs. 30.3.2001, n. 165, del testo contrattuale sottoscritto a seguito della preintesa oggetto del presente parere, unitamente all’ulteriore documentazione prescritta dallo stesso articolo 40-bis..

IL REVISORE



(VALDO MASSEI)